

COMUNE DI VALLE SALIMBENE
(Provincia di PAVIA)

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e scopo del Regolamento
- Articolo 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 3 Rifiuti assimilati agli urbani
- Articolo 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Articolo 5 Istituzione della Tari
- Articolo 6 Presupposto oggettivo della Tari
- Articolo 7 Servizio di igiene urbana

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

- Articolo 8 Soggetto attivo del tributo
- Articolo 9 Soggetto passivo del tributo

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

- Articolo 10 Decorrenza del tributo sui rifiuti
- Articolo 11 Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale
- Articolo 12 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 13 Numero di occupanti
- Articolo 14 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 15 Tributo ambientale

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Articolo 16 Esclusione dal tributo
- Articolo 17 Rifiuti speciali
- Articolo 18 Esenzione dal tributo
- Articolo 19 Detassazione per avvio al recupero o riciclo dei rifiuti
- Articolo 20 Riduzione per compostaggio domestico
- Articolo 21 Mancato o irregolare svolgimento del servizio

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Articolo 22 Denuncia di inizio, variazione cessazione
- Articolo 23 Modalità di determinazione della superficie imponibile
- Articolo 24 Tributo giornaliero di smaltimento
- Articolo 25 Riscossione della Tari
- Articolo 26 Minimi riscuotibili
- Articolo 27 Sgravio o rimborso del tributo
- Articolo 28 Funzionario responsabile
- Articolo 29 Mezzi di controllo
- Articolo 30 Sanzioni
- Articolo 31 Contenzioso

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 Normativa di rinvio

Articolo 33 Norme abrogate

Articolo 34 Efficacia del Regolamento

Articolo 35 Clausola di salvaguardia e adeguamento normativo

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel territorio del Comune di Valle Salimbene, della tassa sui rifiuti (TARI), istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 639 a 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (**L. 147/2013, art. 1, commi 639-668**).
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come definiti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**D.Lgs. 152/2006**), come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (**D.Lgs. 116/2020**), svolto in regime di privativa comunale, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui alla direttiva 2008/98/CE e alla normativa statale di recepimento.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono inoltre norme di riferimento:
 - l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - la parte IV del **D.Lgs. 152/2006**, come modificata dal **D.Lgs. 116/2020**;
 - le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (**D.P.R. 158/1999**);
 - le delibere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in materia di servizio rifiuti e metodo tariffario rifiuti, ivi incluso il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025 e **successive modificazioni e integrazioni (delibere ARERA in materia di MTR-3)**;
 - il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
4. L'entrata disciplinata dal presente Regolamento ha natura tributaria. Non si dà attuazione, con il presente Regolamento, alla tariffa avente natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della **L. 147/2013**.
5. La tariffa del tributo TARI si conforma, di regola, alle disposizioni contenute nel **D.P.R. 158/1999**, salvo motivata adozione di criteri alternativi previsti dalla normativa vigente.
6. Il presente Regolamento si coordina con il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, con il quale forma un sistema normativo unitario per la disciplina del servizio e del relativo tributo. In caso di contrasto tra le disposizioni, prevalgono quelle del presente Regolamento per gli aspetti tributari e quelle del Regolamento di gestione per gli aspetti tecnico-operativi del servizio.

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il trattamento (recupero e smaltimento), la raccolta differenziata, il conferimento ai centri di raccolta e ogni altra attività connessa, così come definita dalla parte IV del **D.Lgs. 152/2006**, ed è svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali si conforma alle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del **D.Lgs. 152/2006**, come modificati dal **D.Lgs. 116/2020**, nonché alle ulteriori disposizioni statali e regionali vigenti.

Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai soli fini dell'applicazione della TARI e dell'accesso al servizio pubblico di raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi insediamenti agricoli, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e sanitari, individuati nell'Allegato A al presente Regolamento e nel Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa statale.
2. L'assimilazione avviene nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 198 del **D.Lgs. 152/2006**, come modificato

dal **D.Lgs. 116/2020**, e delle prescrizioni contenute nel Regolamento di gestione del servizio e nelle delibere ARERA in materia di perimetro regolatorio.

3. Le sostanze indicate nell'Allegato A sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità complessiva di rifiuti dichiarati assimilati, espressa in chilogrammi, e la superficie imponibile dell'utenza, espressa in metri quadrati, non supera i valori massimi del parametro Kd di cui alle tabelle allegate al **D.P.R. 158/1999**. In caso di superamento documentato di tali limiti, i rifiuti eccedenti sono considerati speciali non assimilati ai fini del servizio e del tributo.
4. Il Comune, anche tramite il gestore del servizio, può effettuare verifiche e richiedere documentazione integrativa ai fini dell'accertamento del rispetto dei limiti quantitativi di assimilazione.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze indicate dall'articolo 185 del **D.Lgs. 152/2006**, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti i materiali regolati da altre specifiche disposizioni normative comunitarie e nazionali, come previsto dal medesimo articolo 185 del **D.Lgs. 152/2006**.
3. Tali sostanze e materiali, non rientrando nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, non sono compresi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani né nel perimetro di applicazione della TARI.

Articolo 5 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita nel Comune di Valle Salimbene la tassa sui rifiuti (TARI), in sostituzione dei precedenti prelievi sui rifiuti, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 639 a 668, della **L. 147/2013**.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'articolo 1, commi 641-668, della **L. 147/2013**, dalle norme immediatamente operative della parte IV del **D.Lgs. 152/2006**, come modificata dal **D.Lgs. 116/2020**, nonché dalle disposizioni dettate dal **D.P.R. 158/1999**.
3. Le disposizioni del **D.P.R. 158/1999** relative al metodo normalizzato e, più in generale, i criteri di determinazione delle tariffe sono aggiornati ed applicati secondo quanto previsto dalle delibere ARERA in materia di metodo tariffario rifiuti, ivi incluso il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025 e successive modificazioni (**delibere ARERA in materia di MTR-3**).
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e pubblicità, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.
5. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle definizioni contenute negli articoli 183 e 184 del **D.Lgs. 152/2006**, come modificati dal **D.Lgs. 116/2020**, e alle determinazioni del Regolamento comunale di gestione del servizio.

Articolo 6 - Presupposto oggettivo della TARI

1. Il presupposto impositivo della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, siti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Si considerano imponibili tutti i vani, comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, ad eccezione delle superfici espressamente escluse dal presente Regolamento.
3. Sono altresì imponibili le aree scoperte operative, comunque utilizzate, idonee alla produzione di rifiuti urbani o assimilati, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta anche attività economica o professionale, il tributo è dovuto in base alle tariffe previste per la specifica attività esercitata, in relazione alla superficie destinata a tale uso.
6. Ai fini dell'individuazione della categoria tariffaria, si fa riferimento alla destinazione d'uso dei locali e delle aree e, in caso di diversa ripartizione interna, alle diverse destinazioni funzionali delle porzioni dell'immobile.

Articolo 7 - Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato da apposito Regolamento di gestione, adottato nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di rifiuti e delle delibere ARERA, al quale si rinvia per tutti gli aspetti tecnici e organizzativi del servizio che rilevano anche ai fini dell'applicazione della TARI.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione formale in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, quando il servizio stesso risulti di fatto erogato.
3. Gli occupanti o detentori di insediamenti situati al di fuori dell'area di raccolta sono tenuti, ove previsto dal Regolamento di gestione, a conferire i rifiuti urbani nei centri di raccolta o nei punti di raccolta più vicini messi a disposizione dal gestore.
4. Nei casi di mancato o irregolare svolgimento del servizio, si applicano le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 21 del presente Regolamento.

Titolo II - Soggetto attivo e soggetto passivo del tributo

Articolo 8 - Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il Comune di Valle Salimbene, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 9 - Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte soggette al tributo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra i coobbligati che utilizzano in comune i medesimi locali o aree.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato principale il soggetto che presenta la dichiarazione TARI relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e delle aree.
3. In mancanza del soggetto obbligato principale, sono considerati obbligati:
 - per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza per i residenti, e il soggetto che occupa o detiene di fatto l'immobile per i non residenti;
 - per le utenze non domestiche, il soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e nelle aree.
4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del codice civile e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree comuni e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fatti salvi i rapporti interni di rivalsa.

Titolo III - Determinazione e articolazione del tributo

Articolo 10 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è dovuta per anni solari, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette a TARI e sussiste fino al giorno di cessazione dell'utenza, purché tale cessazione sia tempestivamente dichiarata nei termini previsti dal presente Regolamento.
3. La cessazione dell'occupazione o della detenzione nel corso dell'anno, se non denunciata nei termini, dà diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia tardiva o dalla data accertata dall'Ufficio, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di accertamento e decadenza.

Articolo 11 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, nonché ai costi del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga".
2. Le categorie tariffarie, articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, sono riportate nell'Allegato B al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
3. Le tariffe, composte da una quota fissa e da una quota variabile, sono determinate annualmente dall'organo competente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio, sulla base del piano economico-finanziario redatto in conformità alle delibere ARERA in materia di metodo tariffario rifiuti, ivi incluso il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025 e successive

- modificazioni (**delibere ARERA in materia di MTR-3**), e delle disposizioni della **L. 147/2013**.
4. La quota fissa è rapportata alle componenti essenziali del costo del servizio, con particolare riferimento agli investimenti e ai relativi ammortamenti. La quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi operativi di gestione.
 5. In assenza di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, la ripartizione dei costi avviene applicando i criteri presuntivi di cui al **D.P.R. 158/1999** o altri criteri ammessi dalla normativa vigente e motivatamente individuati nella delibera tariffaria.
 6. In caso di mancata approvazione del piano economico-finanziario e delle tariffe entro i termini di legge, si applicano le tariffe dell'anno precedente, salvo diversa disposizione normativa.

Articolo 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa è determinata con i criteri di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al **D.P.R. 158/1999**, tenendo conto della superficie dell'abitazione e del numero dei componenti del nucleo familiare, anche mediante l'applicazione di coefficienti di adattamento.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, ai sensi del punto 4.2 dell'allegato 1 al **D.P.R. 158/1999**, in funzione della quantità presunta o misurata di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti dal nucleo familiare, mediante l'applicazione di appositi coefficienti.
3. Le modalità di determinazione dei coefficienti e degli scaglioni tariffari sono stabilite con la deliberazione annuale di approvazione del piano economico-finanziario e delle tariffe.

Articolo 13 - Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, il numero degli occupanti è desunto, per i residenti, d'ufficio dalle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per le nuove utenze si tiene conto della situazione alla data di inizio dell'occupazione.
2. Per i nuclei familiari non residenti nel Comune o per le abitazioni tenute a disposizione, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che tiene conto forfetariamente di un numero di occupanti pari ad 1.
3. Le variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno comportano l'adeguamento d'ufficio del numero degli occupanti ai fini TARI, con effetto dall'anno successivo, salvo diversa disciplina nella delibera tariffaria.

Articolo 14 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del **D.P.R. 158/1999**, aggiornato secondo il contenuto delle delibere ARERA in materia di metodo tariffario rifiuti, ivi incluso il MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029 e successive modificazioni (**delibere ARERA in materia di MTR-3**), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al **D.P.R. 158/1999**, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del **D.P.R. 158/1999**, aggiornato secondo il contenuto delle delibere ARERA in materia di metodo tariffario rifiuti, ivi incluso il MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029 e successive modificazioni, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal **D.P.R. 158/1999**, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al **D.P.R. 158/1999**, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenze non domestiche non espressamente previste nelle tabelle normative, si applicano per analogia i coefficienti riferiti a categorie similari per potenzialità di produzione dei rifiuti.
4. Il Comune può definire, nel rispetto delle delibere ARERA e della **L. 147/2013**, eventuali criteri alternativi o integrativi, motivando adeguatamente le scelte operate nella deliberazione tariffaria.

Articolo 15 - Tributo provinciale ambientale

1. Resta fermo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (**D.Lgs. 504/1992, art. 19**).
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie assoggettabile a TARI e applicato nella misura percentuale

deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, secondo la normativa vigente.

Titolo IV - Esclusioni, agevolazioni e riduzioni

Articolo 16 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che, per la loro natura o per obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.
2. Sono escluse, a titolo esemplificativo:
 - le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia presenza umana continuativa;
 - le porzioni di soffitte, ripostigli e simili con altezza inferiore a 1,50 metri, non praticabili;
 - balconi e terrazze scoperte;
 - unità immobiliari ad uso abitativo chiuse, disabitate, prive di arredi e di tutte le utenze (acqua, gas, energia elettrica), come risultante da idonea documentazione;
 - fabbricati inagibili, in ristrutturazione o in costruzione, come risultante da idonea certificazione o titolo edilizio.
3. Le condizioni di esclusione devono essere dichiarate dal contribuente e debitamente accertate dall'Ufficio, anche mediante sopralluoghi o acquisizione di documentazione.

Articolo 17 - Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle aree in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via prevalente rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, ai sensi della parte IV del **D.Lgs. 152/2006**.
2. Per le categorie di attività che producono sia rifiuti urbani (o assimilati) sia rifiuti speciali non assimilati, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla parte variabile, in proporzione alla quantità di rifiuti speciali non assimilati avviati a corretto smaltimento o recupero, sulla base di idonea documentazione.
3. La riduzione non si applica ai locali adibiti ad uffici, mense, servizi e ad altri spazi nei quali si producono rifiuti urbani o assimilati.
4. Le modalità applicative delle riduzioni sono definite dalla deliberazione tariffaria nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Articolo 18 - Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento della TARI:
 - i locali e le aree utilizzati esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o per attività diverse dal culto in senso stretto;
 - i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Ulteriori esenzioni possono essere previste con apposita delibera consiliare, nel rispetto dei vincoli di legge.

Articolo 19 - Detassazione per avvio al recupero o riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere

ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

7. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferite alle superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

8. Per le utenze non domestiche di cui al comma 7 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Articolo 20 - Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della **L. 147/2013** e dell'articolo 208, comma 19-bis, del **D.Lgs. 152/2006**, le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici possono beneficiare di una riduzione della parte variabile della TARI.
2. La riduzione spetta alle utenze domestiche residenti che:
 - dispongono di un'area verde (giardino, orto o terreno pertinenziale) idonea all'utilizzo del compost prodotto;
 - sono dotate di idonei contenitori per il compostaggio (compostiere chiuse e areate, ovvero strutture assimilabili, con capacità di litri 310);
 - si impegnano a conferire nel compostier la frazione organica dei rifiuti domestici (scarti di cucina, sfalci e potature, ecc.) e a non conferire tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, salvo i casi di temporanea impossibilità.
3. La misura della riduzione è pari al 10% della quota variabile della TARI dovuta per l'utenza domestica che pratica il compostaggio domestico.
4. La riduzione è concessa a seguito di presentazione di apposita istanza, da compilarsi su modello predisposto dal Servizio tributi o dal gestore del servizio, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con cui il contribuente:
 - dichiara di possedere i requisiti di cui al presente articolo;
 - si impegna a praticare il compostaggio per tutta la durata dell'anno;
 - autorizza il Comune o il gestore ad effettuare controlli, anche con sopralluoghi, per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti.
5. La riduzione, una volta concessa, si intende rinnovata per gli anni successivi, finché permangono i requisiti, salvo obbligo del contribuente di comunicare tempestivamente l'eventuale venir meno delle condizioni (ad esempio trasferimento di residenza, cessazione della disponibilità dell'area verde, dismissione della compostiera).
6. Il Comune o il gestore possono effettuare controlli a campione sulla corretta pratica del compostaggio domestico. In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi o di dichiarazioni mendaci, il Comune procede alla revoca del beneficio, al recupero della TARI non versata con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
7. La riduzione è riferita ad un'unica utenza domestica per ciascun nucleo familiare e non è cumulabile, sulla stessa quota di tributo, con altre riduzioni aventi la medesima finalità.

Articolo 21 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. In caso di mancato o irregolare svolgimento, per cause imputabili al Comune o al gestore, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tale da determinare una situazione di disservizio grave e protratta, il tributo è dovuto in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 656, della **L. 147/2013** e dalla normativa vigente.
 2. La misura e le condizioni della riduzione sono determinate dal presente Regolamento, dal Regolamento di gestione del servizio e dalla delibera tariffaria annuale, nel rispetto delle indicazioni ARERA.
 3. Restano ferme le ulteriori tutele previste dalla normativa di settore e dal contratto di servizio.
-

Titolo V - Denuncia, riscossione, accertamento, rimborsi, sanzioni e contenzioso

Articolo 22 - Denuncia di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette a TARI, su modello messo a disposizione dal Servizio tributi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, finché non intervengano variazioni che incidano sull'ammontare del tributo.
3. Restano ferme le ulteriori modalità di acquisizione e aggiornamento dei dati previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di gestione.

Articolo 23 - Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. Fino all'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della L. **147/2013**, la superficie imponibile delle unità immobiliari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto, l'Ufficio può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal **D.P.R. 138/1998**.
3. L'Ufficio provvede agli allineamenti necessari tra i dati catastali e quelli utilizzati ai fini TARI, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 24 - Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, con durata non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera commisurata alla superficie effettivamente occupata, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 659, della L. **147/2013**.
2. La misura della tariffa giornaliera e le modalità di versamento sono stabilite con delibera tariffaria.
3. L'obbligo di dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo effettuato secondo le modalità previste per le occupazioni temporanee.

Articolo 25 - Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata dal Comune, anche tramite il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti o altro concessionario, mediante emissione di avvisi di pagamento che riportano il dettaglio degli importi dovuti.
2. Il versamento della TARI avviene, di norma, mediante:
 - modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - sistemi di pagamento elettronico aderenti alla piattaforma PagoPA;
 - altre modalità di pagamento elettronico previste dalla normativa vigente.
3. Le scadenze e la rateizzazione del pagamento sono stabilite con deliberazione annuale dell'organo competente.
4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati negli avvisi, l'Ufficio procede secondo le modalità di accertamento esecutivo previste dall'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 26 - Minimi riscuotibili

1 gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare i minimi.

Articolo 27 - Sgravio o rimborso del tributo

1. Il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso delle somme versate e non dovute, a seguito di presentazione di apposita istanza entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 2. Lo sgravio o il rimborso è disposto dall'Ufficio entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento generale delle entrate.
 3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
-

Articolo 28 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa, con apposito provvedimento, il funzionario responsabile della TARI, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali del tributo, ivi compresa la sottoscrizione degli atti impositivi, degli atti di rimborso e la rappresentanza in giudizio.
2. Al funzionario responsabile competono, in particolare, le attività di controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva del tributo.

Articolo 29 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dell'esatto adempimento degli obblighi tributari relativi alla TARI, l'Ufficio può richiedere dati e informazioni ai contribuenti, effettuare accessi ai locali e alle aree, anche avvalendosi del gestore del servizio, nonché acquisire dati presso altre amministrazioni pubbliche.
2. In caso di mancata collaborazione o di impedimento alla diretta rilevazione, l'Ufficio procede con accertamento in base a presunzioni semplici, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, e, ove ricorrano i presupposti, applica le sanzioni previste dal presente Regolamento.
3. Il potere di accesso è esercitato nel rispetto delle garanzie del contribuente previste dallo Statuto dei diritti del contribuente e dalla normativa vigente.

Articolo 30 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni relative alla TARI sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 1, commi da 695 a 699, della **L. 147/2013**, e dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. In particolare:
 - per l'omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato, salvo quanto previsto per il ravvedimento operoso;
 - per l'omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo stabilito dal Regolamento sanzionatorio;
 - per la dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo previsto dal Regolamento sanzionatorio;
 - per la mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste istruttorie dell'Ufficio si applicano le sanzioni specifiche previste dalla normativa vigente.
3. Restano fermi i benefici del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 31 - Contenzioso

1. Avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di irrogazione di sanzioni, i provvedimenti di diniego di rimborso o di agevolazioni e gli altri atti autonomamente impugnabili relativi alla TARI, il contribuente può proporre ricorso dinanzi al giudice tributario competente, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (**D.Lgs. 546/1992**).
2. Per le controversie di valore entro i limiti previsti dall'articolo 17-bis del **D.Lgs. 546/1992** si applica l'istituto del reclamo-mediazione.
3. Restano ferme le ulteriori forme di deflazione del contenzioso previste dalla normativa vigente.

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 32 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della **L. 147/2013**, del **D.Lgs. 152/2006** come modificato dal **D.Lgs. 116/2020**, del **D.P.R. 158/1999**, delle delibere ARERA in materia di servizio rifiuti e metodo tariffario rifiuti, ivi incluso il MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029 e successive modificazioni (**delibere ARERA in materia di MTR-3**), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del **D.Lgs. 546/1992** e degli altri atti normativi statali e regionali vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate o integrate per effetto di sopravvenute norme statali, regionali o di provvedimenti ARERA aventi carattere cogente, secondo quanto previsto dall'articolo 35. In tali casi si applica direttamente la normativa sovraordinata, fino all'adeguamento formale del Regolamento.
3. Il presente Regolamento si coordina con il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, formando con esso un sistema normativo unitario. Le eventuali modifiche al Regolamento di gestione che incidano sulla determinazione del tributo comportano l'automatico adeguamento delle corrispondenti disposizioni del presente

Regolamento, nei limiti di compatibilità con la normativa statale e regolatoria.

4. **Il presente Regolamento si coordina altresì con i contratti di servizio stipulati dal Comune con i gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, prevalendo le disposizioni regolamentari per gli aspetti di natura tributaria e quelle contrattuali per gli aspetti tecnico-operativi del servizio.**

Articolo 33 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali in materia di TARI e, più in generale, di prelievo sui rifiuti urbani, incompatibili con il presente testo.

Articolo 34 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026.

Articolo 35 - Clausola di salvaguardia e adeguamento normativo

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate, integrate o sostituite per effetto di sopravvenute norme statali, regionali o di provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) aventi carattere cogente e direttamente applicabili in materia di gestione dei rifiuti urbani e di determinazione della TARI.
2. In particolare, si applicano direttamente e prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento: a) le modifiche alla normativa primaria in materia di TARI e di gestione dei rifiuti urbani; b) le deliberazioni ARERA in materia di metodo tariffario rifiuti e di regolazione del servizio; c) le disposizioni statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti che incidano sulla determinazione del tributo; d) i provvedimenti dell'Autorità competente per la regolazione del servizio rifiuti, **inclusi quelli degli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGA) e delle Autorità d'ambito territoriale**, ove istituiti o modificati.
3. L'adeguamento di cui ai commi precedenti opera automaticamente dalla data di entrata in vigore delle norme sopravvenute, senza necessità di formale modificazione immediata del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di successivo adeguamento formale.
4. Il Comune provvede all'aggiornamento formale del presente Regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore di norme sopravvenute che comportino modifiche sostanziali della disciplina, dandone comunicazione agli utenti attraverso il sito istituzionale e le altre modalità di pubblicità previste.
5. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e la normativa sopravvenuta di cui al comma 1, quest'ultima prevale automaticamente, secondo il principio dell'eterointegrazione normativa.

Allegato A - Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani

*(Si intende confermato l'elenco dettagliato già approvato dal Comune, riportante le principali tipologie di rifiuti assimilati, quali rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica, metalli, imballaggi, scarti vegetali, residui di lavorazioni non pericolosi, ecc., come desunti dal regolamento vigente e coordinati con le disposizioni della parte IV del **D.Lgs. 152/2006**.)*

Allegato B - Categorie di utenze non domestiche

*(Si conferma la suddivisione delle utenze non domestiche in categorie omogenee per tipologia di attività economica, come da regolamento vigente, coordinata con le tabelle del **D.P.R. 158/1999** e con la delibera tariffaria annuale.)*

Tabella comparativa - Vecchio e nuovo regolamento TARI

Articolo regolamento 2014	Articolo nuovo regolamento 2026	Tipo di modifica	Motivazione della modifica
Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento	Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento	Aggiornamento normativo e coordinamento	Inserito esplicito richiamo a L. 147/2013, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 116/2020, D.P.R. 158/1999 e delibere ARERA comprese quelle sul MTR-3 (delibera n. 397/2025); introdotto il comma 6 sul coordinamento sistematico con il Regolamento di gestione.
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	Aggiornamento normativo	Coordinamento con le nuove definizioni di rifiuti urbani e speciali di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 come modificati dal D.Lgs. 116/2020 .
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	Aggiornamento normativo	Precisazione del rinvio ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione ex D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 158/1999 .
Art. 4 - Sostanze escluse	Art. 4 - Sostanze escluse	Nessuna modifica sostanziale	Semplice aggiornamento formale in coerenza con il testo vigente del D.Lgs. 152/2006 .
Art. 5 - Istituzione della TARI	Art. 5 - Istituzione della TARI	Aggiornamento normativo	Inserito rinvio puntuale a L. 147/2013, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 116/2020, D.P.R. 158/1999 e alle delibere ARERA, ivi incluso il MTR-3 (delibera ARERA n. 397/2025), recependo anche le innovazioni procedurali sul PEF.
Art. 6 - Presupposto oggettivo	Art. 6 - Presupposto oggettivo	Nessuna modifica sostanziale	Confermata la disciplina, con lievi adeguamenti formali.
Art. 7 - Servizio di igiene urbana	Art. 7 - Servizio di igiene urbana	Nessuna modifica sostanziale	Confermato rinvio al Regolamento di gestione, con richiamo alle delibere ARERA.
Art. 8 - Soggetto attivo	Art. 8 - Soggetto attivo	Invariato	Nessuna modifica sostanziale.
Art. 9 - Soggetto passivo	Art. 9 - Soggetto passivo	Invariato	Nessuna modifica sostanziale.
Art. 10 - Decorrenza del tributo	Art. 10 - Decorrenza del tributo	Invariato	Nessuna modifica sostanziale.
Art. 11 - Commisurazione gettito	Art. 11 - Commisurazione gettito	Aggiornamento normativo	Inserito rinvio espresso alle delibere ARERA sul MTR-3 (delibera n. 397/2025) per la redazione del PEF, in linea con le più recenti indicazioni regolatorie.
Art. 12 - Utenze domestiche	Art. 12 - Utenze domestiche	Aggiornamento formale	Adeguamento terminologico in coerenza con D.P.R. 158/1999 .

Articolo regolamento 2014	Articolo nuovo regolamento 2026	Tipo di modifica	Motivazione della modifica
Art. 13 - Numero di occupanti	Art. 13 - Numero di occupanti	Aggiornamento formale	Semplificazione del testo, mantenendo i criteri originari.
Art. 14 - Utenze non domestiche	Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	Aggiornamento normativo	Coordinamento espresso con le delibere ARERA in materia di metodo tariffario rifiuti (incluso MTR-3 2026-2029) e con la classificazione delle utenze dell'Allegato B.
Art. 15 - Tributo provinciale	Art. 15 - Tributo provinciale	Aggiornamento formale	Inserito espresso richiamo all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 .
Art. 16 - Esclusione dal tributo	Art. 16 - Esclusione dal tributo	Invariato	Nessuna modifica sostanziale.
Art. 17 - Rifiuti speciali	Art. 17 - Rifiuti speciali	Aggiornamento formale	Chiarita la prevalenza delle definizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 .
Art. 18 - Esenzione dal tributo	Art. 18 - Esenzione dal tributo	Invariato	Nessuna modifica sostanziale.
Art. 19 - Detassazione per avvio al recupero	Art. 19 - Detassazione per avvio al recupero o riciclo	Aggiornamento normativo e giurisprudenziale	Coordinamento con l'art. 1, comma 649, L. 147/2013 e con la giurisprudenza vigente sul principio di proporzionalità delle riduzioni; rimosso ogni possibile tetto massimo in contrasto con la legge.
Art. 20 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio	Art. 21 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio	Rinumerazione e aggiornamento formale	Spostamento da art. 20 ad art. 21 per inserimento del nuovo art. 20 sul compostaggio; aggiornati i richiami alla normativa vigente.
- (non esistente)	Art. 20 - Riduzione per compostaggio domestico	Nuova disposizione	Inserita disciplina specifica di riduzione per compostaggio domestico, in attuazione dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013 e dell'art. 208, comma 19-bis, D.Lgs. 152/2006 .
Artt. 21-30 - Denuncia, tributo, riscossione, rimborsi, controlli, contenzioso	Artt. 21-30 - superficie, giornaliero, minimi, funzionario, sanzioni, corrispondenti articoli	Aggiornamento normativo e rinumerazione	Inseriti riferimenti alla riscossione elettronica (PagoPA), all'atto di accertamento esecutivo ex L. 160/2019 , al D.Lgs. 546/1992 sulla mediazione tributaria, aggiornate le sanzioni ai commi 695-699 L. 147/2013 .
Artt. 31-33 - Normativa di rinvio, norme abrogate, efficacia	Artt. 32-34 - Normativa di rinvio, norme abrogate, efficacia	Aggiornamento normativo e temporale	Coordinamento con L. 147/2013 , D.Lgs. 152/2006 , D.Lgs. 116/2020 , D.P.R. 158/1999 , delibere ARERA (incluso MTR-3) e fissazione dell'efficacia dal 1° gennaio 2026; inserito rinvio all'art. 35 sulla salvaguardia.
- (non esistente)	Art. 35 - Clausola di salvaguardia e adeguamento	Nuova disposizione	Inserita clausola generale di salvaguardia/eterointegrazione, alla luce della natura imperativa della regolazione ARERA e

Articolo regolamento 2014	Articolo nuovo regolamento 2026	Tipo di modifica	Motivazione della modifica
	normativo		della normativa sui rifiuti, in linea con la giurisprudenza amministrativa (esigenza di adeguamento automatico alle norme sopravvenute).
Allegato A - Sostanze assimilate	Allegato A - Sostanze assimilate	Conferma con eventuali affinamenti	Mantenuta la struttura esistente, coordinata con D.Lgs. 152/2006 e con il Regolamento di gestione.
Allegato B - Categorie utenze non domestiche	Allegato B - Categorie utenze non domestiche	Conferma con eventuali affinamenti	Mantenuta la suddivisione per categorie, in coerenza con le tabelle del D.P.R. 158/1999 e con la delibera tariffaria.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica

e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

(NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del *range* dei coefficienti Kc e Kd)

Comuni con più di 5000 abitanti	Comuni fino a 5000 abitanti
<p>Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.) Cinematografi, teatri Autorimesse, magazzini senza vendita diretta Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Autosaloni, esposizioni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Carceri, case di cura e di riposo, caserme Ospedali Agenzie, studi professionali, uffici Banche e istituti di credito Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti Banchi di mercato beni durevoli Barbieri, estetista, parrucchiere Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro) Autofficina, carrozzeria, elettrauto Attività industriali con capannoni di produzione Attività artigianali di produzione beni specifici Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie Birrerie, hamburgerie, mense Bar, caffè, pasticceria Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) Plurilicenze alimentari e miste Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio Ipermercati di generi misti Banchi di mercato generi alimentari Discoteche, night club</p>	<p>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Campeggi, distributori carburanti Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Uffici, agenzie, studi professionali Banche ed istituti di credito Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) Carrozzeria, autofficina, elettrauto Attività industriali con capannoni di produzione Attività artigianali di produzione beni specifici ` Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Bar, caffè, pasticceria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste ` Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Discoteche, night club</p>